

base dei preventivi di spesa che corredano l'illustrazione dei progetti.

Criteri di valutazione dei progetti

Come criteri di valutazione dei progetti si ritiene di dare rilievo a:

- a) congruenza dei temi proposti con la necessità di una qualificazione pluridisciplinare, aggiornata e innovativa, richiesta da un settore in continuo sviluppo;
- b) rispondenza alle strategie del servizio in relazione alle leggi che gestisce e alla domanda di formazione specifica;
- c) prosecuzione di progetti già avviati negli anni precedenti;
- d) capacità di integrazione sinergica con altri istituti specializzati;
- e) vantaggioso rapporto costi-benefici.



Criteri per l'individuazione dei progetti SIRBeC.

Requisiti di ammissibilità al finanziamento:

Si ritiene di valutare l'ammissibilità dei progetti in base ai seguenti requisiti:

- i progetti devono essere finalizzati a censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, alla realizzazione di campagne fotografiche e alla valutazione e diffusione dei dati;
- i soggetti proponenti devono essere enti e istituti scientifici che per loro natura o competenza garantiscono la realizzazione del progetto;
- il personale coinvolto deve possedere i requisiti necessari alle specifiche mansioni previste dal progetto;
- i progetti di inventariazione e catalogazione devono allinearsi agli standard nazionali in vigore.

Criteri di valutazione:

Come criteri di valutazione dei progetti si ritiene di dare rilievo a:

- a) urgenza documentata ai fini della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni;
- b) integrazione con il progetto Carta del Rischio o con altri progetti di riconosciuto interesse;
- c) prosecuzione o completamento dei progetti in corso;
- d) recupero e normalizzazione di dati secondo i vigenti standard nazionali.

[BUR1998017]

[5.2.2]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/1177

Convenzione regolante i rapporti fra le regioni dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 15 luglio 1997, n. 33

Presidenza del presidente Morandi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la l.r. 7 giugno 1980, n. 82, così come modificata e integrata dalla l.r. 30 aprile 1982, n. 24, istitutiva dell'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate fra le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte;

Vista la l.r. 15 luglio 1997, n. 33, con la quale la regione Lombardia ha modificato le leggi regionali sopra richiamate, nonché le corrispondenti l.r. 17 marzo 1995, n. 11 della regione Emilia Romagna, l.r. 1 marzo 1995, n. 28 della regione Piemonte e l.r. 27 giugno 1997, n. 23 della regione Veneto;

Considerato che con le suddette leggi regionali di regolamentazione dell'esercizio in comune delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna si è provveduto a separare la convenzione che regola, nel dettaglio, il concreto funzionamento di tale organismo dalla legge che ne sancisce i principi e ad innovare le modalità di ripartizione degli oneri finanziari, correlati all'espletamento delle funzioni dell'intesa medesima, anche in riferimento al conguaglio degli oneri finanziari derivanti dalla gestione delle fun-

zioni e delle attività per gli esercizi pregressi, ove non definiti;

Rilevato, in particolare, che l'art. 1, comma 2, della l.r. 33/1997 dispone che la convenzione regolante i rapporti fra le regioni dell'intesa è stipulata dal presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale di approvazione della convenzione stessa;

Vista la d.g.r. n. 37984 del 6 agosto 1998 che propone l'approvazione della convenzione regolante i rapporti tra le regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, convenzione assentita con deliberazione n. 1 del 29 gennaio 1998 dal comitato degli assessori della medesima intesa;

Udita la relazione della commissione consiliare «Territorio»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 15 luglio 1997, n. 33, la convenzione di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, regolante i rapporti fra le regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna del fiume Po ed idrovie collegate.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri



ALLEGATO «A»

Convenzione tra le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate

Art. 1

1. La rete idroviaria formante oggetto dell'intesa interregionale si intende così costituita:

- 1) Fiume Po da Casale Monferrato al mare (compresi 7 km. di Ticino, di raccordo a Pavia), km. 485;
- 2) Fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di Mantova, km. 21;
- 3) Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, km. 119;
- 4) Idrovia Ferrarese, km. 70;
- 5) Canale Po - Brondolo, km. 19;
- 6) Idrovia Litoranea Veneta dalla laguna di Venezia (località Portegrandi) al fiume Tagliamento, km. 74,5;
- 7) Idrovia Fiume Po - Terminale di Pizzighettone, km. 15 (compreso il collegamento Conca di Cremona - Canale);
- 8) Canale Mincio - Fissero (km. 2).

2. Le quattro regioni si impegnano ad elaborare, di concerto, il piano di priorità delle opere per il completamento della rete di cui al comma 1.

Art. 2

1. L'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna e relativi servizi, attività ed opere da parte delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente atto.

Art. 3

1. Le funzioni amministrative concernenti l'ordinaria amministrazione e la gestione, esercitate d'intesa tra le quattro regioni, consistono:

- a) nell'acquisto, nella costruzione, nella manutenzione, nella riparazione e nel funzionamento di mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
- b) nel servizio di segnalamento (ed eventualmente di pilotaggio) e dragaggio delle vie navigabili, compresa la rimozione di materiali sommersi;

- c) nella manutenzione, nel ripristino e nell'adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;
- d) nella manovra delle conche di navigazione;
- e) nel servizio di piena relativo alla navigabilità delle vie navigabili;
- f) nella gestione ed uso della rete radiotelefonica padana relativa alla navigazione;
- g) nella gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o ad altre attività strettamente correlate alla navigazione;
- h) negli acquisti, forniture, appalti o altri contratti relativi alla navigazione;
- i) nell'assunzione, disciplina e gestione del personale tecnico, amministrativo ed operativo necessario per lo svolgimento delle predette funzioni e attività;
- l) nell'adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e attività;
- m) nella polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
- n) nell'intrattenere rapporti con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;
- o) in iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne, sia di natura commerciale che turistico-ricreative;
- p) nella organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il settore;
- q) nello svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;
- r) nella programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie sulle vie navigabili della rete gestita in comune;
- s) nel finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività.

Art. 4

1. Gli oneri relativi alle funzioni e attività di cui all'art. 3 vengono ripartiti tra le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte secondo le seguenti aliquote, tenuto conto dei chilometri di rete effettivamente percorsi e vigilati:

anni 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997

Regione Emilia Romagna 25%

Regione Lombardia 37%

Regione Veneto 37%

Regione Piemonte 1%

dal 1998 in poi

Regione Emilia Romagna 33%

Regione Lombardia 33%

Regione Veneto 33%

Regione Piemonte 1%

2. Il preventivo delle spese dell'intesa è approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi di approvazione dei bilanci regionali, si provvederà alla liquidazione di un'anticipazione pari al 80% degli importi risultanti dal preventivo delle spese approvato, sulla base delle percentuali di riparto di cui al comma 1.

4. Il consuntivo delle spese e il relativo conguaglio sono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il conguaglio delle spese sarà versato entro i tre mesi successivi, sulla base dei criteri di riparto di cui al presente articolo.

Art. 5

1. Allo svolgimento delle funzioni amministrative viene preposto un comitato interregionale per la navigazione interna composto dai quattro assessori ai trasporti delle regioni partecipanti all'intesa.

2. Esso sarà presieduto a rotazione di norma dell'assessore di ciascuna regione; il comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i mem-

bri o di loro delegati; per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri e inoltre dal coordinatore segretario della commissione consultiva tecnico amministrativa di cui all'art. 6; le decisioni del comitato vengono attuate con deliberazioni conformi delle giunte regionali competenti per territorio secondo quanto previsto all'art. 8.

Art. 6

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il comitato di cui all'art. 5 è coadiuvato da una commissione consultiva tecnico-amministrativa composta da otto membri effettivi e da eventuali supplenti e cioè da due per ogni regione, impiegati nelle stesse e dalle medesime nominati, e da un rappresentante per ogni azienda o struttura operativa regionale; la commissione nomina al suo interno il segretario, la cui principale funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell'intesa; il segretario dura in carica contestualmente al presidente pro-tempore dell'intesa, in base a meccanismi di rotazione stabiliti dall'art. 5.

Art. 7

1. Il comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla commissione consultiva tecnico amministrativa.

Art. 8

1. All'amministrazione e alla gestione del personale, dei mezzi, delle opere, delle attrezzature e dei beni provvedono le regioni dell'intesa, rispettivamente per gli uffici e le strutture operative poste nei rispettivi territori, a norma del presente atto e, per quanto dallo stesso non previsto, delle proprie norme legislative ed amministrative. In particolare le singole Regioni provvedono alle spese relative al personale e al funzionamento degli uffici e delle strutture operative posti nel proprio territorio, salvo conguaglio o rimborso da parte delle altre regioni a norma dell'art. 4.

2. Tra le strutture operative richiamate al comma 1 si intendono ricomprese le aziende o altri organismi istituiti dalle regioni dell'intesa per lo svolgimento delle attribuzioni ad esse affidate attinenti alle funzioni amministrative di cui all'art. 3.

[BUR1998018]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/1189

Approvazione della deliberazione n. 1388 del 21 luglio 1998, del Consiglio di amministrazione del Centro regionale di Incremento Ippico di Crema, concernente «Variazioni al bilancio preventivo 1998»

Presidenza del presidente Morandi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 3 ottobre 1981, n. 62 «Istituzione del centro regionale incremento ippico»;

Considerato che l'art. 10, comma 3 della succitata legge regionale prevede l'approvazione da parte del consiglio regionale delle deliberazioni del bilancio di previsione e relativa variazione;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 1388 del 21 luglio 1998 del Centro incremento ippico di Crema, concernente «Variazioni al bilancio preventivo 1998»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 39514 del 12 novembre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti all'approvazione della stessa;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

- di approvare la deliberazione n. 1388 del 21 luglio 1998 del Centro incremento ippico di Crema, concernente «Va-